

e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte di appello decide sul ricorso in camera di consiglio previa audizione del ricorrente.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella L. 4 agosto 1989, n. 282, contenente disposizioni per l'amministrazione dei beni confiscati ai sensi di questa legge.

2 nonies. (1) I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2 *sexies* svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2 *septies*, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2 *decies*.

L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2 *octies* della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio

del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabili previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3 comma 2, della L. 7 marzo 1996, n. 109.

2 decies. (1) La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2 *sexies*.

La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 *nonies*. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.

Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3 comma 2, della L. 7 marzo 1996, n. 109.

2 undecies. (1) L'amministratore di cui all'articolo 2 *sexies* versa all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (2);

L. 31 maggio 1965, n. 575

1123

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (3). Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per inalienabilità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (4);

b) trasferiti al patrimonio del comune ove immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 56, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito,

secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (5). Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (6), con le medesime modalità di cui alla lettera b).

Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2 *sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 *nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2 *decies*.

I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.

Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti € 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata e € 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.

I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 *decies* e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

(¹) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L. 7 marzo 1996, n. 109.

(²) Le parole da: «o che non debbano ...» fino alla fine della lettera sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 22 dicembre 1999, n. 512.

(³) Le parole da: «, al netto del ricavato ...» fino a: «... di tipo mafioso» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 22 dicembre 1999, n. 512.

(⁴) Le parole da: «, salvo che si debba ...» fino alla fine della lettera sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L. 22 dicembre 1999, n. 512.

(⁵) Le parole da: «o qualora la vendita...» fino a: «... di tipo mafioso» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. d), della L. 22 dicembre 1999, n. 512.

(⁶) Le parole da: «o qualora la liquidazione...» fino a: «... dei reati di tipo mafioso» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. e), della L. 22 dicembre 1999, n. 512.

2 *duodecies*. (¹) In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario

1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2 *undecies* affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

- a) risanamento di quartieri urbani degradati;
- b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
- c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;

d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

- a) i comuni ove sono siti gli immobili;
- b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destina-

zione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti ⁽²⁾.

Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 *nonies*, 2 *decies*, 2 *undecies* e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2 *decies*.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L. 7 marzo 1996, n. 109.

⁽²⁾ Si veda il D.M. 24 febbraio 1997, n. 73, recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati e il D.M. 9 giugno 1997, n. 248, recante norme sulle modalità di gestione del Fondo istituito presso le prefetture.

3. (Omissis) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 9 della L. 3 agosto 1988, n. 327, contenente norme in materia di misure di prevenzione personali.

3 bis. ⁽¹⁾ Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2 *ter*, costituisca una efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, ri-

guardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. [Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo ⁽²⁾]. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro III del codice di procedura civile (474-604 c.p.c.) in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 15 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione.

⁽²⁾ Queste parole sono state soppresse dall'art. 5 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1989, n. 282, contenente disposizioni urgenti per l'amministrazione dei beni confiscati da questa legge.

3 *ter.* ⁽¹⁾ I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2 *ter* e 3 *bis* dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 15 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione e poi così modificato dall'art. 10 della L. 3 agosto 1988, n. 327, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione e dall'art. 5 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1989, n. 282, contenente disposizioni per l'amministrazione dei beni confiscati ai sensi di questa legge.

3 *quater.* ⁽¹⁾ Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 *bis* o di quelli compiuti per

verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416 *bis* del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, ⁽²⁾ e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416 *bis*, 629, 630, 644, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale, ⁽³⁾ il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'art. 2 *sexies*, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2 *ter*, secondo, quinto, sei-

rimo e ottavo comma, 2 *sexies*, 2 *septies* e 2 *octies*. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2 *ter*, quinto, settimo e ottavo comma, 2 *quater*, 2 *quinqies*, 2 *sexies*, 2 *septies* e 2 *octies*. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

(1) *Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 24 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

(2) *Le parole: «ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter del codice penale,» sono state così sostituite dalle attuali, dall'art. 9, comma 2, lett. a) della L. 7 marzo 1996, n. 108.*

(3) *Le parole: «persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter del codice penale,» sono state così sostituite dalle attuali, dall'art. 9, comma 2, lett. b) della L. 7 marzo 1996, n. 108.*

3 *quinqies*. (1) L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'art. 2 *septies* anche nei confronti del pubblico ministero.

Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'art. 2 *sexies*, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (2).

Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo

nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a €25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

(1) *Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 24 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

(2) *La Corte costituzionale, con sentenza n. 487 del 20 novembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni preiuste e con gli effetti indicati nell'art. 3 ter, secondo comma, della stessa legge.*

4. Nei confronti delle persone indicate all'art. 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte alla diffida prevista dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'art. 238 del codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purché trattasi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'art. 254 del codice di procedura penale.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato (1).

(1) *Questo comma deve ritenersi abrogato perché la proroga di cui trattasi già prevista dal vec-*

chio codice di procedura penale non è stata più riprodotta nel nuovo codice di procedura penale.

Si veda ora l'art. 384 del nuovo codice di procedura penale, richiamato dall'art. 230 delle norme di coordinamento.

5. ⁽¹⁾ L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così da ultimo sostituito dall'art. 23, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

6. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione.

7. ⁽¹⁾ Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416 bis, 424, 435, 513 bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640 bis, 648 bis, 648 ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli artt. 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'art. 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ⁽²⁾.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 18 della L. 13 settembre 1982, n. 646, conte-

nente disposizioni in materia di misure di prevenzione.

⁽²⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 6¹ del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

8. Non possono essere concesse licenze per detenzione o porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive; se già furono concesse devono essere revocate.

9. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'art. 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'art. 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, secondo comma, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

10. ⁽¹⁾ Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e

nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni e provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero

a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione ⁽²⁾.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Questo articolo, già sostituito dall'art. 19 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione e ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1982, n. 936, contenente integrazioni alla L. 13 settembre 1982, n. 646, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. Si veda altresì l'art. 23 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

⁽²⁾ Questo comma è stato aggiunto dall'art. 20, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

⁽³⁾ Questo comma è stato aggiunto dall'art. 22 bis, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

10 bis. (1) Con decreto da emanarsi dal presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari (2).

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5 ter (4) dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10 *quater*. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo (3).

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo

10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima (3).

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente (3).

(1) *Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 20 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione e successivamente così modificato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1982, n. 936, contenente integrazioni e modifiche di detta legge, che dispone inoltre quanto segue:*

«Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alla prefettura deve intendersi sostituito l'ufficio del commissario del Governo; per la regione della Valle d'Aosta, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede direttamente la questura».

(2) *Questo elenco è stato emanato con D.P.C.M. 5 luglio 1983 (G.U. n. 185 del 7 luglio 1983).*

(3) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa. Si veda inoltre l'art. 34 della legge predetta.*

(4) *L'originario riferimento ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 di questa legge è stato così modificato*

dall'art. 22 bis, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

10 ter. (Omissis) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 6 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

10 quater. ⁽¹⁾ Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2 bis e 2 ter.

I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3 ter.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 11 della L. 13 settembre 1982, n. 646 e poi così modificato dall'art. 5 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa.

10 quinquies. ⁽¹⁾ Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di

altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 20 della L. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione, e poi così modificato dall'art. 6 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa.

10 sexies. (Omissis) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Questo articolo, aggiunto dall'art. 7 della L. 19 marzo 1990, n. 55, contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa, è stato abrogato dall'art. 3 della L. 17 gennaio 1994, n. 47, a decorrere dall'emanazione del D.L.vo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni e comunque decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (G.U. n. 19 del 25 gennaio 1994).

Con D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490, sono state emanate disposizioni attuative della citata L. n. 47/1994, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

Si veda altresì il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, recante semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia che ha abrogato gli artt. 2, 3 e 5 del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490 e l'art. 5 della L. 17 gennaio 1994, n. 47.

11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

tribunale può, sulla pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta (3).

(1) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 11, Vittime richieste estorsive [I], in seguito è stato così modificato dall'art. 1, l. 24 luglio 1993, n. 256, in questa voce *sub* [6].

(2) Le parole: «o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura» sono state aggiunte dall'art. 15¹, lett. b), l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), recante interventi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(3) Comma aggiunto dall'art. 15¹, lett. c), legge indicata *sub* nota 2.

7-bis. (1) - Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le peggiori sottoposte all'obbligo di soggiorno [3⁵, 5¹] possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio (2).

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la verità delle circostanze allegare dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 13 settembre 1982, n. 646, in questa voce *sub* [6].

(2) Comma così sostituito dall'art. 11, l. 24 luglio 1993, n. 256, in questa voce *sub* [6].

7-ter. (1) - La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente [7-bis], non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni [c.p.p. 280]; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza [c.p.p. 381, 382; coord. c.p.p. 207, 230].

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 13 settembre 1982, n. 646, in questa voce *sub* [6].

8. - (Omissis)

9. (1) - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno [c.p. 42¹].

2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni [c.p.p. 280, 381].

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza [c.p.p. 381, 382; coord. c.p.p. 207, 230].

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva [c.p. 18] non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata [c.p. 228, 229] per un tempo non inferiore a due anni.

(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 23¹, Mafia [6].

10. - Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva [c.p. 215] o la libertà vigilata [c.p. 228], durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale [7]; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

11. - La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato [4⁹] e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito [4¹], se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorve-

giato commette un reato per il quale riprova successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena [6].

La Corte costituzionale (G.U. n. 140 del 28 maggio 1975) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, «nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riprova successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente» (C. cost. 7-21 maggio 1975, n. 113).

12. - La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno [3⁷] che contravviene alle relative prescrizioni [5¹] è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno [c.p. 42¹].

Il tempo trascorso in custodia preventiva [c.p.p. 303] (1) seguita da condanna o in espiiazione di pena detentiva [c.p.p. 656, 657], anche se per effetto di conversione di pena

2 L. 31 maggio 1965, n. 575

Disposizioni contro la mafia (G.U. n. 138 del 31 maggio 1965)

1. (1) - La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [c.p. 416-bis] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, l. 13 settembre 1982, n. 646, in questa voce *sub* [6].

(2) Per l'ambito soggettivo di applicazione della presente legge, v. anche: - artt. 18 e 19, Ordine pubblico [6], della quale v., altresì, artt. 20-25;

- art. 14, l. 19 marzo 1990, n. 55, in questa voce *sub* [6], di quest'ultima legge, con riguardo alla candidabilità alle elezioni regionali e locali, v. art. 15¹, lett. f).

2. (1) - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preven-

pecuniaria [c.p. 135, 136], non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno «in un determinato comune» (2).

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva [c.p. 215]. Se alla persona obbligata a soggiornare «in un determinato comune» (2) è applicata la libertà vigilata [c.p. 228], la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

(1) L'art. 11, l. 28 luglio 1984, n. 398, recante nuove norme in tema di diminuzione dei termini di carcerazione cautelare, prescrive che le espressioni «carcerazione preventiva» e «custodia preventiva» siano sostituite dalla locuzione «custodia cautelare».

(2) Parole sopresse dall'art. 1¹, l. 24 luglio 1993, n. 256, in questa voce *sub* [6].

13. - L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

tivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni (2).

2. (Omissis) (3)

3. (Omissis) (3) (4)

(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 22¹, Mafia [6]. Per le disposizioni transitorie, v. art. 24 della predetta legge.

(2) In questa voce *sub* [6].

(3) Comma abrogato dall'art. 1¹, l. 24 luglio 1993, n. 256, in questa voce *sub* [6].

(4) Sulle indagini fiscali, v. art. 25, l. 13 settembre 1982, n. 646, in questa voce *sub* [6].

2-bis. (1) - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a

sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva [c.p. 215] o alla libertà vigilata [c.p. 228].
 9. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale [c.p.p. 253 ss., 316 ss., 321 ss.], ma i relativi effetti sono sospesi, per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale [c.p. 240] (6).

- (1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2, l. 19 marzo 1990, n. 55, in questa voce *sub b* [5].
- (2) In questa voce *sub b* [1].
- (3) Ordine pubblico [1].
- (4) Il primo periodo di questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, l. 24 luglio 1993, n. 256, in questa voce *sub b* [5].
- (5) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 22, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con mod., dalla l. 7 agosto 1992, n. 356; Mafia [5].
- (6) V. il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-*quinquies*, Mafia [5].

2-quater. (1) - Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore [c.p.c. 513 ss.] o presso il terzo [c.p.c. 543 ss.] e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici [c.c. 2643 ss.].

... (2)

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 14, l. 13 settembre 1982, n. 646, in questa voce *sub b* [5].
- (2) Comma abrogato dall'art. 7, d.l. 14 giugno 1989, n. 230, conv., con mod., dalla l. 4 agosto 1989, n. 282, contenente disposizioni per i beni confiscati ai sensi della presente legge.

2-quinquies. - (1)
 ... (2)

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-*bis* sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.

sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-*bis* si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili [c.p.p. 304].

4. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

5. Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

6. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

7. Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il provvedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reintegro.

8. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è

mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

GD 96/48/71

- (1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 1, l. 19 marzo 1990, n. 55, in questa voce *sub b* [5].
- (2) V. nota 4, art. 2.
- (3) Comma così sostituito dall'art. 24, Criminalità organizzata [5].

2-ter. (1) - 1. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2), iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può concedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente [2-*bis*].

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (3), il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reintegro (4). A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi (5).

3. Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca [c.p. 240] dei beni sequestrati dei quali non

mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno [2], nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficino di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche [c.c. 12], società [c.c. 2247 ss.], consorzi [c.c. 2602 ss.] od associazioni [c.c. 14 ss.], del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente (2).

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-*ter* vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione [2] di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza (3).

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-*ter*, se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il provvedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-*ter*.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a

Identifying subjects to whom to apply freezing and reporting measures

Article 1. of Decree Law 353 of 28 September 2001 and Article 2 of Decree Law 369 of 12 October 2001 render void the acts committed in violation of Community Regulations setting out, specifically, measures for freezing funds of the Afghanistan Taliban and establishes the ban on performing operations with subjects indicated in the lists attached to those Laws.

Ufficio Italiano dei Cambi Regulation of 9 November 2001, clarifies, also by reference to the implementation of measures for freezing and signalling and reporting obligations, that the provisions in question are applied in virtue of the simple recurrence of the personal data indicated in the lists; furthermore, let it be clear that the application of measures and obligations in question may be avoided (or revoked) only in the presence of information that permits the exclusion of correspondence with subjects indicated in the lists.

In this latter regard, it is appropriate to add that in such an evaluation the intermediaries shall take into account all the elements contained in the lists and check the recurrence against available information and knowledge of the client.

Specifically, the correspondence could be excluded if one or more of the identifying data available should be completely different from those in the list. In the identifying data are included the positions, qualifications and all other data attributed to the subjects that came to light. In this latter regard, the correspondence shall not exist if the intermediary, on the basis of certain information and according to reasonable assessments, can exclude that such positions and qualifications attributed to clients are not compatible with the tenor of life and every other objective and subjective characteristic.

The assessment may be integrated also by the consideration of the development of the relationship over a period of time adequate (for example, the last twelve months) for verifying that it can be entirely traceable to the normal financial needs of the family or business of the client and not therefore present any aspects objectively traceable to activities of terrorist financing.

In case of non application or revocation of the constraints of freezing, the intermediaries shall furnish a specific communication to the Ufficio Italiano dei Cambi, Anti Money Laundering Service, indicating the assessment made and the motivation that lay behind it.

Banking and Financial Supervision Department

Unofficial translation of Operating guidelines regarding non profit organisations.

In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, the FATF has agreed 8 special recommendations against the financing of terrorism. One of the recommendations states that non profit organisations shall be controlled in order to prevent that they can be misused or abused with the aim of financing terrorism. The special recommendation is based upon the understanding that non profit organisations, for their nature and for their limited regulation, can be misused or abused by terrorists with the scope of acting under a purported lawful entity.

As it is well known, regarding terrorist acts - in the context of the operating guidelines for suspicious transaction reporting - the Bank of Italy has provided that financial intermediaries run checks in order to detect contractual relationships and transactions concerning individuals and entities linked to terrorist acts. To that aim, financial intermediaries may utilise both lists attached to European regulations and lists provided by investigative authorities and disseminated by Ufficio Italiano dei Cambi (Italian FIU).

In the present provisions it is stated that financial intermediaries examine carefully and promptly every contractual relationship and operation which can be connected, directly or indirectly, with organisations that state to carry out non profit, charitable or socially useful activities, without being able to prove such character.

Special attention shall be paid to registration of non profit organisations in the list kept by Ministry of Economy and Finance, to quality of associates, to subject and country beneficiaries as well as to possible inconsistencies between operations and subjective features of clients. Moreover, any contractual relationship and operation, which can be suspicious pursuant to anti money laundering operating instructions, shall be verified.

In case of detection of suspicious transactions, they shall be immediately reported to Ufficio Italiano dei Cambi.

These provisions shall be applied to banks, financial intermediaries, investment firms, asset management firms, Italian Post s.p.a., Montetitoli s.p.a.

PARERE UIC IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE A DISTANZA

1. Premessa

Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi offerti dagli intermediari operanti nei mercati finanziari, mobiliari e assicurativi, nonché l'evoluzione dei mezzi di distribuzione e di collocamento di tali prodotti e servizi rendono necessaria la indicazione di concrete modalità operative idonee ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

In particolare, lo svolgimento di attività finanziaria mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato, impone di prestare attenzione alla corretta esecuzione dell'obbligo di identificazione del cliente.

Da un lato, deve essere evitata l'apertura di rapporti o l'effettuazione di operazioni in condizioni di sostanziale anonimato ovvero in assenza dei presupposti necessari per assicurare l'identificazione completa ed univoca del cliente. Da altro lato, un quadro operativo sufficientemente certo per i comportamenti da attuare nella identificazione dei clienti che operano a distanza costituisce presupposto indispensabile per isolare eventuali casi di irregolarità ed evitare alterazioni nei meccanismi di competizione sui mercati. L'indicazione di concrete modalità operative consente inoltre di disporre di elementi utili per l'efficace svolgimento dei controlli.

2. Parere

Alla luce della vigente normativa, lo schema ordinario della procedura di identificazione, per adempiere agli obblighi di cui all'art.2 della Legge 5 luglio 1991, n.197, prevede l'identificazione diretta del cliente nella fase di avvio del rapporto ovvero in relazione al compimento di operazioni di importo superiore a venti milioni di lire, anche per il tramite di personale incaricato ai sensi del Comunicato del Ministero del Tesoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1992, Paragrafo 1, oppure l'acquisizione dei relativi dati previo rilascio di idonea attestazione da parte di altro intermediario abilitato che abbia già provveduto, per i propri fini, all'identificazione del cliente medesimo, in base a quanto previsto dal Decreto ministeriale 19 dicembre 1991, Paragrafo 4.1, come modificato dal successivo Decreto ministeriale 29 ottobre 1993, Paragrafo 3.

Tuttavia, la recente diffusione di tecniche di comunicazione a distanza, tra cui la rete Internet, anche nell'attività di investimento in strumenti finanziari, ha determinato la necessità di un riesame della normativa a livello internazionale e di un suo adattamento alla nuova realtà.

In proposito, si fa presente che la recente Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione dell'Unione Europea in data 14 luglio 1999 e recante modifiche alla nota Direttiva 91/308/CEE in materia di antiriciclaggio, indica in allegato i criteri cui devono conformarsi le procedure di identificazione messe in atto per i rapporti instaurati e le operazioni effettuate a distanza. Tra i criteri indicati dalla Commissione Europea per avere certezza dell'origine dei fondi assume rilievo la modalità di pagamento effettuata a mezzo di bonifico.

Ciò stante, ad avviso di questo Ufficio, si può fin d'ora utilizzare la via interpretativa per adeguare l'applicazione della normativa vigente alla evoluzione delle forme operative. Si può, infatti, constatare come nelle disposizioni secondarie contenute nei Decreti ministeriali 19 dicembre 1991 e 29 ottobre 1993 non sia previsto alcun particolare requisito di forma per il rilascio della citata idonea attestazione. L'idoneità va commisurata sulla capacità dell'attestazione di ottenere il risultato atteso, ovvero un'adeguata rappresentazione della

situazione di fatto consistente nella identità tra il soggetto già identificato e quello che entra in contatto con diverso intermediario a sua volta destinatario dell'obbligo di identificare il medesimo soggetto.

In questo contesto, l'utilizzo di un bonifico a valere su di un conto, presupponendo l'avvenuta identificazione del sottoscrittore presso la banca bonificante in corrispondenza dell'apertura del conto, renderebbe superflua la sua ripetizione presso l'intermediario richiedente.

Alla luce di quanto precede, si fornisce indicazione delle modalità di attestazione che appaiono fin d'ora idonee per consentire l'identificazione a distanza in relazione all'instaurazione di rapporti continuativi ovvero all'effettuazione di operazioni di importo superiore alla soglia di venti milioni di lire.

1. L'attestazione può essere resa, come più sopra detto, in via implicita attraverso la trasmissione di un bonifico dalla banca attestante all'intermediario che deve procedere a identificazione a distanza a condizione che: a) il bonifico sia eseguito a valere su un rapporto nominativo per il quale il cliente è stato opportunamente identificato; b) l'intermediario, che deve procedere a identificazione a distanza e che riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegni al cliente stesso un codice identificativo che questi avrà cura di comunicare alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, lo dovrà riportare sul bonifico inviato all'intermediario; c) tutte le successive operazioni siano domiciliate e cioè transitive sul conto originario d'appoggio per avere la certezza che queste siano effettuate sempre dalla stessa persona in modo tale da soddisfare l'obbligo d'identificazione previsto per ogni operazione a valere su di un medesimo rapporto.
2. In alternativa, l'idonea attestazione può essere effettuata mediante compilazione di un modulo, anche predisposto dall'intermediario che deve procedere all'identificazione, contenente i dati identificativi del cliente, ivi compresi gli estremi del documento impiegato per l'identificazione, debitamente timbrato e sottoscritto dall'intermediario attestante. Tale certificazione può essere prodotta su specifica richiesta dello stesso soggetto interessato. L'identificazione a distanza attraverso compilazione di modulo contenente i dati identificativi consente l'impiego di mezzi di pagamento diversi dal bonifico per l'apertura del rapporto o l'effettuazione di operazioni di valore superiore a venti milioni di lire.

Le procedure sopra descritte sono applicabili al mercato finanziario interno e, per quanto riguarda l'apertura di rapporti dall'estero, solo nei confronti di banche di Paesi GAFI o, comunque, dotate dei requisiti previsti dal D.M. 29/10/1993, paragrafo 4, e dalla Circolare U.I.C. 26/11/1993.

Resta, infine, fermo che per ogni deroga alle procedure prospettate o in ogni caso di anomalia riscontrato deve essere senza ritardo attivata la procedura di segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 3 della Legge 197/1991.

CONTROLS

1. GENERAL INFORMATION

Companies [6]

Company name:

Date of incorporation:

Date of the beginning of the activity:

Registered office:

Administrative office:

Secondary offices:

Date of closing of the financial periods:

Registration in the Court of: no.:

Registration in the Chamber of Commerce of: no.:

Other authorizations:

Registration in the (general – special) list of brokers no.: [7]

Purpose of business:

Company's capital: [8]

- determined £.

- paid-up .

2. STRUCTURE AND ORGANIZATION [9]

a. Company's capital:

(majority shareholders): [10]

b. Company's capital:

(other shareholders holding shares exceeding 5%)

c. Management body

(tasks and full particulars)

d. Control body

(tasks and full particulars)

e. Any remarks or reservations by the control body

f. Administrative organization

(brief description and number of employees)

g. Business organization [11]

h. Other law compliance bodies [12]

i. Collaborations outside the firm [13]

3. ORGANIZATIONAL ACCOUNTING ASPECTS

a. Does the basic documentation kept allow to rebuild each single operation?

No documentation exists

It exists and allows the rebuilding

It exists, but it does not allow the rebuilding

Notes:

b. What are the modalities to keep the cash documents? [14]

On the spot

Somewhere else

No. of days (on the spot)

Notes:

c. What are the accounting evidences concerning:

(1) the bank cheques drawn on bank accounts open with banks?

Photocopy

Microfilm

Other

Notes:

(2) the bank drafts negotiated at the branch?

Photocopy

Microfilm

Other

Notes:

h. Do information checks exist concerning the opening of permanent relations?

Yes No Limited

Notes:

i. Should the registration of the operations and of the relations not be made at the same time as the carrying out of the same, please specify if evidences aimed at gathering the aforesaid data exist.

Yes No

Notes:

l. List of the individuals entrusted with identifying and their professional tasks:

Last name and name / born in / task

Notes: *(indicate the details of internal declaration)*

m. List of the individuals entrusted with registering and their professional tasks:

Last name and name / born in / task

Notes: *(indicate the details of internal declaration)*

6. REPORTS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF LAW 197/1991 [19]

a. Was the procedure for the reporting of suspicious operations formalized? **[20]**

Yes No

Notes:

b. Besides the ones indicated in the Italian Central Bank “handbook”, are there formally adopted criteria for the identification of suspicious operations at the firm?

[21]

Yes No

Notes:

c. At the firm, are there indicators or procedures for the search of suspicious operations? **[22]**

Yes No

Notes:

d. Finding the number of any reports forwarded: **[23]**

- to the manager of the branch _____ (number)
- to the legal representative or delegate _____ (number)
- to the Head of the local Police Office _____ (number)
- to the Italian Exchange Bureau _____ (number)

Notes:

e. Is the obligation to privacy established by art. 3-bis of Law 197/1991 complied with? **[24]**

Yes No

Notes:

7. ANALYSIS OF (any) NON-ACCOUNTING DOCUMENTATION OBTAINED [25]

8. MANAGEMENT OF CASH

- a. Most recent date on which the verification of cash on hand and of the existence of the values and securities of social ownership or received by the company in pawn, as caution money or in custody was carried out.

 day month year

- b. Analysis of the ledger account "CASH" **[26]**

- Balance as of (date of the intervention) £.
- Values shown £.
- DIFFERENCE **[27]** £.
- Initial balance as of ... (beginning of the check) £.
- Flow balance from ... to ... (date of the intervention) £.

Declarations of the inspected party :

- c. Were cash operations exceeding Euros 12,500 carried out?

YES NO

If so, indicate the details: **[28]**

No.

Ord.

Date on

Cash/ledger account Amount no. of registration

Journal

Account of

Compensation reason

1)

2)

3)

- d. Were cash operations as parts of a single operation exceeding Euros 12,500 carried out?

YES NO

If so, indicate the details: **[28]**

No.

Ord.

Date on

Cash/ledger account Amount no. of registration

Journal

Account of

Compensation reason

-)

-)

1) Total

-)

-)

2) Total

e. Were the aforesaid operations entered into the register introduced by ex D.M. 19.12.1991 or on the single database ex art. 2 Law 197/1991?

YES NO

If not, indicate the operations which were not entered: **[29]**

Operation

Point number

Notes and further information

f. Are the operations carried out in cash identified with a proper code?

YES NO

Notes: **[30]**

9. MANAGEMENT OF BEARER BONDS

a. has there been the transferal of bearer bonds for amounts higher than € 12.500,00?

YES NO

if so, please give details: **[28]**

Data on

Cashier account **Amount** registration #

Daily journal

Account of

Set-off motivation

1)

2)

3)

b. have there been transferal of bearer bonds as part of a single operation totaling more than € 12.500,00?

YES NO

if positive, please give details: **[28]**

Data on

Cashier account **Amount** registration #

Daily journal

Account of

Set-off motivation

-)

-)

1) Total

-)

-)

2) Total

c. The above operations have been entered in the books according to the Ministerial Decree of 19.12.1991 or in the single computerized archive ex art. 2 of Law 197/1997?

|_____| yes |_____| no

if not, please list the operations that were not entered: **[29]**

Operations

Item number

Notes and further information

d. bearer's savings book.

At the most recent available date, are there bearer's savings books holding more than € 12.500,00 opened or used after the entry into force of Law 197/1991 (7.7.91)?

no

yes, opened subsequently [31]

yes, not in the limits [31]

notes:

10. NON TRANSFERABILITY CLAUSE

a. Do the bank checks issued or negotiated by the inspected company, for amounts higher than € 12.500,00, bear indication of the name or company's purpose of the beneficiary and the non transferability clause?

YES NO not always

notes: [32]

b. Do the single bankers drafts handled by the inspected firm, for amounts higher than € 12.500,00, bear the indications mentioned at item **a.**?

YES NO not always

notes: [32]

11. REGISTRATION AND IDENTIFICATION REQUIREMENTS (ART. 2) [33]

I. OPERATIONS INVOLVING MOVEMENTS OR TRANSMISSION OF MEANS OF PAYMENT [34] OR BEARER BONDS FOR AMOUNTS HIGHER THAN €12.500,00. [35]

a. Means of identification:

Does the identification of the operator take place according to paragraph 4.1 of the Ministerial Decree of 19 December 1991?

YES NO not always

notes:

b. Registration modalities:

Do the registration of "relevant" transactions contain all the information foreseen by law [36]

YES NO not always

notes:

II. OPENING OF ACCOUNTS, DEPOSITS AND OTHER LASTING RELATIONSHIPS. [35] [37]

c. Registration modalities:

Do registrations made for the opening of lasting relationships contain all the information foreseen by the law? [38]

YES NO not always

notes:

III. SUBDIVIDED OPERATIONS [39]

d. Does a procedure exist for the ascertainment of subdivided operations?

Can it be considered as adequate? [40]

yes, it exists No, it does not exist

yes it is adequate no, it does not exist

notes:

e. Is there a limit after which the transactions are taken into consideration for the purpose of identifying subdivided operations and, therefore, are kept on file? [41]

YES NO

notes:

f. Registration modalities:

Does the registration of "subdivided" operations contain all the information foreseen by the law? [36] [42]

YES NO not always

notes:

12. TERMS OF REGISTRATION

a. Are the registrations done within the foreseen 30 days deadline?

[43]

YES

NO

not always

notes:

13. MEANS OF KEEPING AND MAINTAINING THE REGISTER MENTIONED AT § 5 OF THE MINISTERIAL DECREE OF DECEMBER 19TH, 1991.

a. Have the provisions for the keeping and maintaining of the register been fulfilled?

[44]

YES

NO notes:

14. ANALYSIS OF OPERATIONS FOR THE COLLECTION OF FINANCIAL MEANS

a. Are there statutory and/or Board of directors provisions regulating the collection of financial means? **[45]**

YES NO

notes:

b. Are there internal provisions for the opening of accounts or deposits with financial companies? **[46]**

YES NO

notes:

c. In the case of financial companies, is the Italian Exchange Bureau registration number obtained?

YES NO

notes:

d. Are the collection operations aligned with what is set forth in internal provisions? **[47]**

YES NO

notes:

e. Are there statutory and/or Board of Directors provisions regulating proceedings and modalities for the employment of the financial means? **[48]**

YES NO

notes:

f. Are the employment operations aligned to what is set forth by internal provisions? **[47]**

YES NO:

g. Is the collection of financial means adequate to its uses?? **[49]**

YES NO

notes:

15. ANY SUPPLEMENTAL REFERENCES [50]

16. ASCERTAINED IRREGULARITIES [51]

17. LIST OF ATTACHMENTS

Notes for the compilation of the inspection report:

(1) Specify the documents that were not shown. Should it be the case, with regard to the accounting books and records that are required to be kept by law or that their existence is known, should their exhibition be denied or their inspection be impeded, penalties provided for in article 9, 2nd paragraph, of Law decree 471 of 1997 will be applied.

(2) In case of postdated cheques, the administrative fine provided for in article 25 of law 642/1972, as amended by art. 5, par. 1, letter g, of Law Decree 473/97, is to be applied. Consequently, a violation report is drawn up and forwarded to the appropriate Revenue Office.

(3) The search will be aimed at obtaining :

- non accounting records;
- cash and bearer bonds;
- any other document that was previously requested and not shown.

It needs to be specified which rooms have been searched and the identity of the agent conducting the physical search. In any case, the rooms to be checked are the ones occupied by the major exponents of the financial intermediary (for example: the Chairman of the Board or the managing director, the financial managers (or the like) or accounting managers (or the like), as well as their closest collaborators).

(4) Just as an indication, and in connection with the subject of the control, which is focused essentially, but not exclusively, on checking compliance with the obligations set forth in Chapter one of Law no. 197/1991, a report in any case will be made for failure to update or set up the journal. In such a case, the team leader will notify his superiors for further initiatives.

(5) Give an account of the sealing modalities:

- type of seal (identification through the initials of the operating agents and of the inspected party)
- quantity;
- place where applied.

(6) The public conducting of one of the businesses set forth in art. 106, par. 1, of Law Decree 385/93 (former art. 6, par. 1, Law nr. 197/91) is reserved for the financial intermediaries that are comprised in a special list kept by the UIC. Entitlement to registration is subordinate to the conditions set forth in art. 106, par. 3 of Law decree no. 385/93 (formerly art. 6, par. 2 and 2bis). For intermediaries that carry out certain types of activities, the Economy and Finance Minister can, derogating the provisions of art. 106, par. 3, provide for the taking up of another legal form and also establish different asset requisites (art. 106, par. 4, letter b).

(7) In case of non listing, specify the type of business carried out with third parties, in order to identify the constituent elements of the crime of illegal exercising of financial activity (art. 132 of Law decree nr. 385/93 – formerly art. 3, par. 8 and 10 of Law no. 197/91).

Such crime shall be applicable also when the inspected subject is registered on the list but at the time of the inspection it is no longer so.

(8) No less than 5 times the amount of the minimum company capital established to set up a joint stock company, as set forth in art. 106, par. 3, letter c. of Law Decree 385/93.